



PICCOLA CASA SACRA FAMIGLIA - IPAB

Corso Italia 121, 10090 GASSINO TORINESE (TO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

. DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 2 DEL 7 MARZO 2019

OGGETTO: **PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE IN PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO SENZA SCOPO DI LUCRO**

L'anno duemiladiciannove addi sette il giorno giovedì del mese di marzo alle ore 19.00, in Gassino Torinese, Corso Italia 121, nella sede dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
1. SIGNORI Angelo - Presidente	Sì
2. GAUDINO AnnaMaria - Consigliere	Sì
3. GIRARDI Massimo - Consigliere	Sì
4. GOBETTO Mario Bartolomeo - Consigliere	Sì
5. MARVASO Michele - Consigliere	No
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Presiede la seduta il sig. SIGNORI Angelo - Presidente:

Assiste il Segretario facente funzione sig.ra PANU Ester Vittoria.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza essendo intervenuti "almeno tre membri" su cinque assegnati, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



PICCOLA CASA SACRA FAMIGLIA - IPAB

Corso Italia 121, 10090 GASSINO TORINESE (TO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che l'Ente "Piccola Casa Sacra Famiglia", fondato in Gassino Torinese nell'anno 1902 dal Teologo Cav. Avv. Matteo Mignola, beneficiata mediante atto di donazione del 29/03/1930 dagli Eredi Mignola e denominata "Ospedale Piccola Casa della Sacra Famiglia" avente il fine di prestare assistenza e cura agli infermi poveri del luogo. Successivamente l'Ente eretto in Ente Morale venne classificato come Casa di Riposo per Anziani denominata "Piccola Casa Sacra Famiglia" ed ha attualmente la natura giuridica pubblica quale I.P.A.B. ai sensi della Legge n. 6972/1890.
- Atteso che ai sensi della Legge n. 328/2000, del D.Lgs. n. 207/2001 e della L.R. 02 agosto 2017 n° 12 la personalità giuridica delle I.P.A.B. è destinata ad essere integralmente soppressa, anche con la formale abrogazione della Legge 6972/1890 (cd. Legge Crispi) e che, di conseguenza, le I.P.A.B. esistenti sono chiamate a trasformarsi o in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro (Fondazioni / Associazioni) o in Azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.)
- Vista la non obbligatorietà nel trasformarsi in A.S.P. si ritengono sussistenti una pluralità di motivazioni che inducono a procedere alla trasformazione dell'Ente I.P.A.B. Piccola Casa Sacra Famiglia in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, in particolare in considerazione delle seguenti valutazioni:
 - a) la trasformazione in persona giuridica di diritto privato è coerente alle regole di fondazione dell'Ente e consente, ancora, di salvaguardare il valore del mantenimento del carattere locale dell'Istituzione e dell'affidamento della sua amministrazione secondo le regole naturali ed originali dell'Ente, a garanzia del rapporto positivamente sinergico instaurato fra l'Ente ed i Comuni del territorio;



PICCOLA CASA SACRA FAMIGLIA - IPAB

Corso Italia 121, 10090 GASSINO TORINESE (TO)

- b) l'Ente possiede caratteri espressivi della natura giuridica privata in quanto, come anche richiamato dall'art. 4 della L.R. n. 1/2003, ha origine di istituzione privata, con patrimonio derivante da atti di liberalità privata e che tale circostanza è espressiva ed utile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per il conseguimento di diritto della personalità giuridica di diritto privato;
- c) l'Ente possiede i caratteri di consistenza patrimoniale idonei alla trasformazione privatistica, in considerazione della normativa vigente per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- d) la trasformazione in persona giuridica di diritto privato appare rispondente al conseguimento di obiettivi di più efficace ed efficiente funzionalità organizzativa e gestionale, in considerazione anche di vantaggi di tipo economico come minori oneri gestionali per la mancanza dell'obbligo di retribuzione degli amministratori, dell'obbligo di istituzione della figura del direttore generale e dell'obbligo di istituzione dell'U.R.P. (Ufficio Relazione con il Pubblico), previsti invece per le A.S.P e migliore competitività sul mercato senza i vincoli procedurali e gestionali di tipo pubblicistico;
- e) l'ordinamento generale si ispira alla trasformazione in persone giuridiche private delle realtà operanti nel settore dei servizi; l'art. 4 della Legge n. 59/1997, provvedimento quadro in materia impone l'obbligo della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato di quegli Enti che operano per il raggiungimento di scopi per cui il perseguimento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;
- f) la trasformazione non richiede significativi adattamenti sul piano organizzativo, particolarmente perché l'assetto prefigurato dalle disposizioni regionali prevede uguali regole e requisiti per l'accreditamento.

Vista la bozza del nuovo Statuto predisposto che:



PICCOLA CASA SACRA FAMIGLIA - IPAB

Corso Italia 121, 10090 GASSINO TORINESE (TO)

- rispetta le regole riportate dalle tavole di fondazione e dalle precedenti disposizioni statutarie in tema di scopi, composizione degli organi collegiali e di designazione dei membri degli organi stessi
- osserva le prescrizioni in base agli artt. 17 (revisione statutaria) e 18 (patrimonio) del D. Lgs. n. 207/2001;
- mantiene, seppur nel contesto di un riordino formale e sistematico, le tradizionali e peculiari regole dell'Ente;
- prevede l'introduzione, quale nuovo organo, del Revisore Contabile, recependo l'esigenza di una efficace ed efficiente attività di controllo interno economico/finanziario.

Ritenuto di dover dar corso alla trasformazione dell'I.P.A.B. "Piccola Casa Sacra Famiglia" in Fondazione di diritto privato, ai sensi del D.Lgs. n. 207/2001 e della L.R. 12/2017 ad unanimità di voti espressi.

DELIBERA

- 1) di trasformare l'Ente I.P.A.B. Piccola Casa Sacra Famiglia in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e precisamente in fondazione con assunzione della nuova denominazione FONDAZIONE PICCOLA CASA SACRA FAMIGLIA;
- 2) di approvare la bozza del nuovo Statuto dell'Ente, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Presidente per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge.



PICCOLA CASA SACRA FAMIGLIA - IPAB

Corso Italia 121, 10090 GASSINO TORINESE (TO)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Signori Angelo
(SIGNORI Angelo)

I CONSIGLIERI: Gaudino Anna Maria
(GAUDINO Anna Maria)

Girardi Massimo
(GIRARDI Massimo)

Gobetto Mario Bartolomeo
(GOBETTO Mario Bartolomeo)

IL SEGRETARIO: Panu Ester Vittoria
(PANU Ester Vittoria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito della Casa di Riposo per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Gassino Torinese li, _____

Il Segretario

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, dopo regolare pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto dall'articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Segretario

FONDAZIONE

"PICCOLA CASA SACRA FAMIGLIA"

CORSO ITALIA 121

10090 GASSINO T.se (TO)

S T A T U T O

Apes Ropa

N

AMC.

GH

Art. 1 COSTITUZIONE – ORIGINE – SEDE - DURATA

L'Ente avente denominazione di "Fondazione Piccola Casa Sacra Famiglia" deriva dalla trasformazione dell'IPAB Piccola Casa Sacra Famiglia operata ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della Legge Regione Piemonte N° 12 del 02 agosto 2017.

La Fondazione "Piccola Casa Sacra Famiglia", già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dalla Fondazione istituita in Gassino Torinese nel 1902 dal Teologo Cav. Avv. Matteo MIGNOLA e beneficata mediante atto di donazione del 29 marzo 1930 a rogito Notaio Dottor Ottavio Vela in Gassino dagli eredi MIGNOLA, e denominata "Ospedale Piccola Casa della Sacra Famiglia", avente il fine di prestare assistenza e cura agli infermi poveri del luogo.

Successivamente, il Pio Ente eretto in Ente Morale con R.D. del 27/12/1933 n° 2390, viene classificato non più come Ospedale di cura per malattie ma come Casa di Riposo per Anziani e denominata "Piccola Casa Sacra Famiglia" (delibera n. 197 del 26/06/1962 e D.P.R. 22/11/1962 - Reg. alla Corte dei Conti 18/12/1962 —Reg. 37 — Foglio 26), e collocata nelle I.P.A.B.

La Fondazione ha sede nel Comune di Gassino Torinese in Corso Italia 121 CAP 10090.

La Fondazione avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte.

La Fondazione corrisponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dal Codice Civile.

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 2 ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

In conformità alla sua origine e tradizione, i valori che permeano l'attività della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e sono imperniati sulla centralità della persona e sulla libertà ed autonomia dell'assistenza fissati dall'articolo 38 della Costituzione Italiana.

La Fondazione persegue gli obiettivi di trasparenza, semplificazione e garanzia di qualità. La Fondazione contribuisce al miglioramento delle qualità dei servizi alle persone assistite, garantisce la centralità dell'ospite residente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

 AMG 
Pag. 2 di 15

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore.

Ad essi, la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

Art. 3 FINALITA' E SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la propria vita non potrà mai distribuire utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

Lo scopo della Fondazione è quello di provvedere al ricovero degli anziani di ambo i sessi non autosufficienti, parzialmente autosufficienti ed autosufficienti.

La Fondazione potrà promuovere, singolarmente e/o in sinergia con le istituzioni locali e/o d'ambito, iniziative idonee a promuovere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a promuovere l'informazione per un corretto stile di vita, per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti o comunque tipiche dell'età, con particolare riferimento alla popolazione anziana.

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi diretti al soddisfacimento dei bisogni degli anziani, ricoverati presso la struttura.

La Fondazione potrà, a suo insindacabile giudizio, elaborare ed erogare ulteriori servizi nel campo socio-assistenziale-sanitario che venissero richiesti dalle istituzioni locali e/o d'ambito.





La Fondazione valorizza l'opera di volontariato e può stabilire forme di accordo con soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità e progetti.

Il Parroco di Gassino Torinese o altri sacerdoti o ministri di culto di qualsiasi religione e credo hanno libero accesso alla struttura per l'assistenza spirituale ai ricoverati che lo desiderano e per lo svolgimento del loro ministero.

E' fatto assoluto divieto al proselitismo.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

   
Pag. 3 di 15

Art. 4 ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve medio e lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni con gli Enti pubblici o privati, che siano considerate utili o necessarie per il solo raggiungimento degli scopi della Fondazione medesima;
- b) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) promuovere e organizzare seminari, incontri ed approfondimenti formativi, manifestazioni, convegni procedendo anche all'eventuale pubblicazione dei relativi atti e/o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un'organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;
- d) svolgere ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'ordine di ingresso e le eventuali regole di precedenza verranno normati in apposito regolamento definito dalla Fondazione stessa, con particolare riguardo alle persone nate o residenti in Gassino Torinese o zone limitrofe rientranti nel distretto sanitario di competenza:

- i casi sociali, segnalati dagli appositi servizi, verranno trattati al di fuori della suddetta graduatoria attribuendo agli stessi carattere di priorità sugli altri casi;
- la Fondazione, per i ricoverati le cui condizione finanziarie e patrimoniali risultino disagiate, può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta o delle tariffe.

Art. 6 PATRIMONIO

In sede costitutiva, per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento della Fondazione si include il patrimonio mutuato dalla IPAB Piccola Casa Sacra Famiglia e composto da:



AVG.
Pag. 4 di 15



Patrimonio indisponibile costituito

- immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, sito in Gassino T.se, C.so Italia, n. 121 dati catastali Foglio 18 — Numero 8 — Sub. 1— Cat. A/03 — Classe 1; Foglio 18 — Numero 8 — SubaL 3 — Cat. A/03 — Classe 1 e Via Borione 1/A dati catastali Foglio 18 — Numero 8 — Sub. 2 — Cat. C/ 06 — Classe 2;

Rendita catastale € XXXXXXXX Valore catastale (rivalutata ai fini IMU) € YYYYYYYY



Patrimonio disponibile costituito

- 1) da beni mobili e attrezzature a servizio della locale residenza per anziani, tenuti presso l'istituto, beni mobili e attrezzature tenute presso terzi e beni d'arte posseduti presso l'istituto per anziani, così come da elencazione contenuta nell'inventario allegato;
- 2) dal fondo cassa della preesistente IPAB Piccola Casa Sacra Famiglia, come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione;
- 3) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- 4) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- 5) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- 6) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Il "patrimonio" potrà essere utilizzato per ampliare e/o ristrutturare gli edifici destinati alle finalità istituzionali della Fondazione e/o per l'acquisto di arredi e attrezzature, per importo elevati, qualora ciò non fosse possibile farlo con l'utilizzo delle risorse del fondo di gestione.

Il Patrimonio potrà essere altresì utilizzato a copertura di eventuali perdite d'esercizio, qualora non fosse possibile effettuare il ripiano con l'utilizzo del fondo di gestione.

Ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. N° 207 del 04 maggio 2000, i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di Fondazione ed al raggiungimento degli scopi nonché alla volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo

AMG
CM

gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

La dismissione dei beni immobili indisponibili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

Art. 7 MEZZI FINANZIARI

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 6;
- b) le rette corrisposte dagli ospiti ed i proventi derivanti dai servizi forniti dalla Fondazione;
- c) le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali, delle ASL, dei Comuni o da altri Enti preposti e/o Istituzioni pubbliche e private;
- d) di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici e/o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 3) partecipare ad associazioni, fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- 4) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;
- 5) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi locali e regionali ed il pubblico;

- 6) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;
- 7) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- 8) istituire premi e borse di studio;
- 9) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, tenuto conto, qualora applicabile, delle previsioni di cui il D.Lgs. n° 117 del 03 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale, deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento od il miglioramento delle attività.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Qualora ci sia, l'impossibilità di elaborare il bilancio di previsione per l'anno successivo nel termine del 30 novembre, per l'assenza di elementi fondamentali utili alla sua redazione, il bilancio suddetto potrà essere approvato nel termine massimo del mese di marzo dell'esercizio in corso.

In tal caso nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del bilancio preventivo sarà autorizzata la conduzione dell'esercizio

Aperto

AMG
M

provvisorio da parte del Presidente.

Art. 9 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione sono:

- 1) la conferenza di San Vincenzo De Paoli di Gassino Torinese;
- 2) Parrocchia Santi. Pietro e Paolo di Gassino Torinese nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia;
- 3) il Comune di Gassino Torinese;

Art. 10 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Vice Presidente vicario
- 3) Il Consiglio di Amministrazione;
- 4) Il Revisore dei Conti

Art. 11 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da numero cinque membri compreso il Presidente, come di seguito indicati:

- 1) il Presidente della Conferenza di S. Vincenzo De Paoli di Gassino Torinese o un suo delegato;
- 2) due membri della Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Gassino T.se di cui:
 - a) il Parroco o un suo delegato
 - b) un membro nominato dal Parroco stesso;
- 3) un membro nominato dal Comune di Gassino Torinese;
- 4) un membro nominato dal Gruppo Donatori di Sangue di Gassino Torinese ASDP - FIDAS.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni solari completi ed i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Per poter essere nominato Presidente, vice Presidente, componente del Consiglio d'Amministrazione occorre possedere gli stessi requisiti di moralità e capacità richiesti per essere nominato componente di un organo di un Ente Pubblico.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

- 1) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non

Handwritten signatures and initials:
A large signature, possibly "Giovanni...", is written over the page number. To the right, there are initials "APG" and "EM" written vertically.

- inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- 2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza;
 - 3) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva od a libertà vigilata;
 - 4) coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste nell'articolo 2382 del Codice Civile;
 - 5) chi ha liti pendenti con la Fondazione o precedentemente con l'Ente Piccola Casa sacra Famiglia IPAB;
 - 6) i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi forniti dalla Fondazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di:


- a) Sindaco, Assessore e Consiglieri Comunale;
- b) Presidente, componenti della Giunta del Consiglio Regionale;
- c) Presidente, componenti della Giunta della Città Metropolitana;
- d) amministratore dell'Ente gestore istituzionali dei servizi socio-assistenziali del territorio ove esiste la Fondazione;
- e) dipendenti in attività del Comune di Gassino Torinese;
- f) dirigenti e funzionari regionali con funzioni di vigilanza;
- g) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale; dirigente dell'Ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali;
- h) dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Fondazione.

Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione membri tra di essi congiunti e affini entro il quarto grado di parentela.

I consiglieri della Fondazione non possono prendere parte all'ordine del giorno in cui si discutono o deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi od i loro congiunti od affini entro il quarto grado di parentela.

Il Consiglio di amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Consigliere anziano, da effettuarsi entro 10 giorni solari dalla nomina del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane pienamente in carica sino



all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surroga;

il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia e efficienza.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione per le seguenti motivazioni:

- 1) senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute;
- 2) che assumano cariche politiche pubbliche di qualsiasi genere;
- 3) che assumano cariche personali con il conflitto di interessi.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade interamente in caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

Le attività e le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito, salvo il diritto di rimborso spese per viaggi di lavoro effettuati per ordine e conto della Casa di Riposo, preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Il rimborso sarà calcolato a tariffe riconosciute pubblicamente e le spese debitamente documentate, giustificate.

Art. 12 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione e deve:

- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione;
- firmare la corrispondenza, gli atti d'ufficio e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro il massimo di 3 (tre) giorni dalla data del provvedimento;

- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle Leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto;
- rappresentare la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, o in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

Art 13 ATTRIBUZIONE DEL VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vice Presidente Vicario è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso di assenza o impedimento.

Art 14 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie hanno luogo ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ed in ogni caso in epoca opportuna per l'esame e l'approvazione dei bilanci.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Amministratori o sia per invito dell'Autorità di Vigilanza e Controllo.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da recapitare ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dagli attuali mezzi di telecomunicazione.

Art. 15 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di indirizzo gestionale, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- 1) stabilisce annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi, dei servizi e delle attività della Fondazione medesima;

- 2) approva il programma pluriennale della attività;
- 3) approva il bilancio consuntivo;
- 4) approva il bilancio preventivo;
- 5) stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- 6) delibera su tutti gli impegni assunti dalla Fondazione oltre la gestione ordinaria;
- 7) delibera i regolamenti attuativi;
- 8) delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- 9) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato; garantiti dallo Stato o in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- 10) approva i regolamenti di organizzazione e la pianta organica nonché le loro modificazioni;
- 11) provvede alla nomina del Segretario/Direttore;
- 12) provvede alla determinazione del compenso annuo del Segretario/Direttore;
- 13) provvede alla nomina del Referente Contabile;
- 14) provvede alla determinazione del compenso annuo del Referente Contabile;
- 15) approva qualsiasi assunzione giustificata di personale diretto;
- 16) provvede alla nomina del Revisore dei Conti (monocratico o collegiale) nei casi previsti dalla Legge;
- 17) provvede alla determinazione del compenso annuo del Revisore dei Conti;
- 18) delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con Enti o Istituzioni;
- 19) delibera eventuali modifiche dello statuto;
- 20) delibera su tutti gli argomenti che interessano la Fondazione;
- 21) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 22) approva i programmi, e i progetti relativi alla realizzazione dei lavori da realizzare dalla Fondazione;
- 23) verifica ad ogni riunione che i programmi dei lavori ordinari e straordinari deliberati vengano rispettati.

Art. 16 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione dell'approvazione e/o modifica dello Statuto che dovrà essere deliberata dal Consiglio di

[Handwritten signatures and initials]

Amministrazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti
Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone fisiche.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Il Presidente od il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti.

Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 17 VERBALIZZAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale. Tali verbali vengono stesi dal Segretario/Direttore della Fondazione e devono essere dallo stesso sottoscritti oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale medesimo.

I verbali, in originale, sono custoditi presso la sede della Fondazione stessa.

Art.18 DIRETTORE / SEGRETARIO

Il Direttore/Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Il Direttore/Segretario dura in carica 4 anni (quattro anni) e può essere riconfermato senza interruzione.

L'interruzione della nomina dovrà essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 90 giorni solari tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure email PEC.

Le dimissioni da parte del Direttore dovranno essere comunicate al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 90 giorni solari tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure email PEC.

Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili.

I provvedimenti che impegnano la Fondazione verso l'esterno sono sempre subordinati



all'approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione.

Tutta la gestione in capo al Direttore/Segretario è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione

Il Direttore/Segretario risponde del suo operato sempre al Consiglio di Amministrazione.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il direttore/Segretario è assegnatario delle voci di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore, qualora sia in possesso dei requisiti di Legge, tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile di Struttura o comunità socio-sanitaria ai sensi della D.G.R. 45-4248 del 30/07/2012 e successive modificazioni.

Art.19 REFERENTE CONTABILE

Il referente contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato senza interruzione.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione.

E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Il Referente Contabile risponde del suo operato sempre al Consiglio di Amministrazione e può non essere nominato in presenza della nomina del Revisore dei Conti.

Art.20 REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili.

Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato senza interruzione.



Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 21 NOMINE, MANSIONI, DIRITTI E DOVERI

La Pianta Organica, le modalità per le nomine, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissati nel regolamento organico nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Art. 22 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C.

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazioni e/o fondazioni con personalità giuridica od altro Ente senza scopo di lucro, operante, come vincolo essenziale, lo svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Art. 23 DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le vigenti disposizioni della Legge Italiana in materia.

Art. 24 NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio di Amministrazione in carica all'atto di approvazione del presente statuto resta in carica fino alla scadenza del suo mandato precedente.

Art. 25 COMPOSIZIONE STATUTO

Il presente statuto è costituito da n. 25 articoli; incluso il presente, redatto su n°15 pagine in lingua italiana.

Lignori Angelo
Grassi Massimo
Florio